



Comune di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 26 del 30.06.2025**

**In vigore dal
01.01.2025**

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
Art. 1	<i>Presupposto</i>	<i>Pag.4</i>
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto</i>	<i>Pag.4</i>
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag.4</i>
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<i>Pag.5</i>
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<i>Pag.5</i>
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	<i>Pag.6</i>
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali</i>	<i>Pag.7</i>
Art. 8	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	<i>Pag.8</i>
Art. 9	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	<i>Pag.10</i>
Art. 10	<i>Determinazione della tariffa del Tributo</i>	<i>Pag.11</i>
Art. 11	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	<i>Pag.11</i>
Art. 12	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	<i>Pag.11</i>
Art. 13	<i>Piano finanziario</i>	<i>Pag.12</i>
Art. 14	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	<i>Pag.12</i>
Art. 15	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	<i>Pag.13</i>
Art. 16	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<i>Pag.13</i>
Art. 17	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	<i>Pag.14</i>
Art. 18	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag.14</i>
Art. 18 Bis	<i>Classificazione delle utenze rientranti nelle strutture ricettive extra-alberghiere</i>	<i>Pag.15</i>
Art. 19	<i>Obbligazione tributaria</i>	<i>Pag.15</i>
Art. 20	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>Pag.16</i>
Art. 21	<i>Zone non servite</i>	<i>Pag.16</i>
Art. 22	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	<i>Pag.16</i>
Art. 23	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	<i>Pag.17</i>
Art. 24	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche</i>	<i>Pag.17</i>
Art. 25	<i>Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari utenze non domestiche</i>	<i>Pag.18</i>
Art. 26	<i>Altre agevolazioni</i>	<i>Pag.19</i>
Art. 26 Bis	<i>Agevolazione per nuove utenze non domestiche</i>	<i>Pag.19</i>
Art. 27	<i>Cumulo di riduzioni</i>	<i>Pag.20</i>
Art. 28	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>	<i>Pag.20</i>
Art. 29	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>Pag.20</i>
Art. 30	<i>Tributo provinciale</i>	<i>Pag.21</i>
Art. 31	<i>Riscossione</i>	<i>Pag.21</i>
Art. 32	<i>Dichiarazione TARI</i>	<i>Pag.22</i>
Art. 33	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag.23</i>
Art. 34	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag.24</i>

Art. 35	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Pag.24</i>
Art. 36	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag.25</i>
Art. 37	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag.25</i>
Art. 38	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	<i>Pag.26</i>
Art. 39	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<i>Pag.26</i>
Art. 40	<i>Norma di rinvio</i>	<i>Pag.26</i>
Art. 41	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	<i>Pag.26</i>

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, fatto salvo il caso di diversa determinazione assunta dalla Giunta Comunale.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali (ad esclusione delle superfici di lavorazione industriale), professionali e le attività produttive in genere.
5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento della tassa:
 - a) Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 32 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
 - b) b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Mentre sono soggette alla TARI i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, sono state iscritte le superfici calpestabili già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile

sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a cm. 150; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e *nettamente prevalente (o esclusiva)*, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Tipografie , serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni	30
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità, lavanderie a secco e tintorie non industriali	15
Laboratori artigianali (falegnamerie, pietre e marmi e simili), officine metalmeccaniche, autofficine meccaniche, elettriche, gommisti e autocarrozzerie	30
Attività industriali e artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri, carpenterie e simili)	50

3. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, non sono soggetti alla TARI i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali o artigianali in cui avviene la produzione continuativa o nettamente prevalente di rifiuti speciali.
4. Allo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico.
5. In applicazione del precedente comma 4, ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali, analoga detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima, come definiti in precedenza. Laddove, invece nell'area produttiva si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali e rifiuti urbani:
 - a) nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali, le superfici dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo non sono soggetti al prelievo per una quota della superficie proporzionale alla superficie detassabile dell'area produttiva;
 - b) nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali si formano, si applicano alla superficie dei magazzini la percentuale di riduzione di cui al comma 2.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per i codici, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate
7. ; Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

ART. 8

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto

dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. I costi aggiuntivi devono essere comunicati al Comune di Pontremoli dal gestore del servizio.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente come la denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
 4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
 5. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento in proprio dei rifiuti, l'ufficio tributi comunica l'esito della verifica all'utente.

ART. 9

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi, a pena di decadenza, al Comune di Pontremoli entro il termine del 30 Aprile dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione della tariffa è pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto riciclato sul totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
6. La documentazione attestante le quantità dei rifiuti effettivamente avviati al recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata con le modalità e i contenuti del comma 2 dell'art. 8 del presente regolamento.
7. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
8. L'agevolazione tariffaria viene applicata a consuntivo, con compensazione sul tributo dovuto per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, previa dimostrazione da parte degli interessati di tutte le condizioni di cui ai commi precedenti.
9. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento in proprio dei rifiuti, l'ufficio tributi comunica l'esito della verifica all'utente.

ART. 10
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 14 del presente regolamento
3. Le tariffe della TARI sono approvate, salvo deroghe, annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano i coefficienti deliberati per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 11
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 12
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni, per quanto non in disaccordo con la normativa vigente per gli Enti locali, sia di carattere amministrativo che finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 13

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il Comune, acquisiti i dati tecnico finanziari forniti dal gestore del servizio, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR vigente deliberato dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), per quanto non in disaccordo con la normativa vigente per gli Enti locali, sia di carattere amministrativo che finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario, da trasmettere all'Ente territorialmente competente è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

ART. 14

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento;
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e delle deliberazioni Arera:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, al netto delle voci da sottrarre anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021;

- b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
- 4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo se non rientranti all'interno dei valori minimi e massimi idonea motivazione dei valori scelti sempre che la normativa lo consenta.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di due unità. Per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in una unità.
3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio;

6. Il numero degli occupanti o detentori delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento dell'anno di riferimento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute in corso d'anno, mentre per le nuove iscrizioni, è quello della data di attivazione del servizio.
7. Nel caso di due o più unità immobiliari distintamente accatastate, ma utilizzate come unico complesso abitativo del soggetto passivo e dove tale destinazione risulta dagli atti catastali, dal Docfa o da apposita attestazione dell'Agenzia del territorio, il conteggio degli occupanti verrà imputato ad un unico immobile in base al numero degli iscritti nel nucleo familiare del soggetto passivo. In mancanza di tale attestazione ai fini fiscali, a tutte le unità immobiliare verranno attribuiti un numero di occupanti pari ai componenti del nucleo familiare del soggetto passivo così come determinato al comma 1 del presente articolo
8. .
- 9.

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria

ART. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta ovvero si fa riferimento a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.IAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica ad esclusione di quelle industriali, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Qualora siano svolte attività lavorative di qualsivoglia genere all'interno di locali catastalmente adibiti a civile abitazione, si applicheranno i coefficienti Tari previsti per l'attività lavorativa che vi si svolge.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
8. Nel caso di destinazione temporanea dei locali occupati ad attività economica ATECO diversa da quella ordinariamente praticata si applicheranno, per il solo periodo interessato, i coefficienti della categoria riferiti all'attività effettivamente svolta.

ART. 18 bis

UTENZE RIENTRANTI NELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE

Le utenze destinate ad attività ricettive che rientrano nella definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra alberghiere così come da definizione della Legge regionale n.86 del 20/12/2016 testo unico del sistema turistico regionale e del regolamento attuativo n.47/R del 7/08/2018 sono soggette al tributo come di seguito:

1. Le attività svolte in forma imprenditoriale sono equiparate alle utenze non domestiche ed inquadrate all'interno della categoria "Alberghi senza ristorante" di cui al presente Regolamento;
2. Le attività svolte non in forma professionale sono equiparate alle utenze domestiche considerando, limitatamente alla parte variabile, il numero di occupanti determinato dal numero massimo di posti letto disponibili.

La stagionalità del periodo in cui è esercitata l'attività è determinata dalla presentazione di richiesta di sospensione al SUAP.

ART. 19

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nella modalità e nei tempi previsti dall'art. 32 del presente regolamento
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 32.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 32.

ART. 20
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, contestato formalmente dall'Ente appaltatore, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 %, limitatamente al periodo di tempo interessato dal disservizio .

ART. 21
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 30% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari fino a 1000 metri, calcolati su strada carrozzabile e del 40% per le utenze poste ad una distanza superiore.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 31 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta
5. Il tributo è ridotto, nella misura del 30% della parte variabile per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, situate nelle frazioni in considerazione del fatto che in tali zone il servizio è fornito in modo inferiore allo standard qualitativo e quantitativo. Nelle frazioni, infatti, non viene effettuato il servizio di spazzamento stradale ed il servizio di raccolta rifiuti è ridotto e discontinuo.

ART. 22
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate, nei termini di presentazione

della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

ART. 23

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, sia per la parte fissa che per quella variabile, è ridotta del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 Gennaio dell'anno successivo della dichiarazione attestante l'acquisto e l'utilizzo dell'apposito contenitore. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi purché non siano mutate le condizioni che danno diritto all'agevolazione, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopracitata istanza il soggetto passivo autorizza altresì il Comune e/o il soggetto gestore a provvedere a verifiche anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

ART. 24

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella parte variabile del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, si applicano, il secondo e il terzo comma dell'articolo 22;
4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 lettera a) e degli allegati L-quater ed L-quinqies del D. Lgs. 152/2006, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 116/2020, sono rifiuti speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole e connesse, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca. Non sono pertanto soggette al tributo le superfici dei locali e delle aree scoperte operative ove si formano i rifiuti delle predette attività.
5. Per le utenze non domestiche esercenti le predette attività deve ritenersi ferma la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs.

152/2006. In considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, deve essere comunque assicurato il mantenimento del servizio. Conseguentemente, per tutta la durata del periodo transitorio fino alla stipula di convenzione con il gestore del servizio pubblico o di altro soggetto, le superfici e le aree scoperte operative delle predette utenze sono soggette al tributo.

6. Considerato il rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività agricola e la finalizzazione al recupero del patrimonio edilizio rurale e valutata la stagionalità dell'attività e il numero di pasti e posti letto offerti, vengono applicate le tariffe previste per l'attività alberghiera senza o con ristorazione con le seguenti riduzioni:
- 30% sulla quota fissa e sulla quota variabile.

ART.25

RIDUZIONI PER LA CESSIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 15%, della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti della categoria di appartenenza;
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. Al fine di consentire la riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, le associazioni assistenziali o di volontariato devono chiedere preventivamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, all'ufficio tributi l'iscrizione in un apposito elenco. Il Comune, al fine dell'iscrizione nell'elenco specificato, verifica la natura dell'associazione, anche in base allo statuto della stessa. Il Comune informa, entro il successivo 15 dicembre, l'associazione richiedente relativamente all'iscrizione o meno della stessa nell'elenco di cui sopra.
4. Il Comune pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo, sul proprio sito istituzionale l'elenco delle associazioni assistenziali o di volontariato iscritte a seguito della verifica di cui al comma 3.
5. Per poter godere della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari alle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 del presente articolo. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni non iscritte nel citato elenco non comporterà la riduzione della tassa sui rifiuti prevista dal precedente comma 1.
6. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente nel caso di ripetute cessioni di eccedenze alimentari, per il quale si individuano i seguenti scaglioni:
 - a) per le attività che cedono eccedenze alimentari per almeno 120 giorni in un anno, si applica una riduzione del 5%;
 - b) per le attività che cedono eccedenze alimentari per più di 120 giorni in un anno, si applica una riduzione del 15%;
7. Il riconoscimento alla riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco, su di un modello predisposto dal Comune, dei giorni in cui sono state cedute le eccedenze alimentari, indicando anche la qualità dei prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente.

8. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
9. L'ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili potrà comunque essere riconosciuto sussistendo la copertura finanziaria a bilancio, trattandosi di riduzione finanziata con mezzi ordinari di bilancio.
10. Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni indicate nell'elenco di cui al comma 7, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione di cui al comma 1.
11. La riduzione di cui al presente articolo non può sommarsi alla riduzione di cui all'art.8.

ART. 26 AGEVOLAZIONI

1. È prevista la riduzione del 30% della quota variabile del tributo, per i primi tre anni dalla data di occupazione dell'immobile, per coloro che aprono nuove attività economiche nei centri storici del Comune di Pontremoli;
2. Il tributo è ridotto nella misura del 50% della quota variabile per le abitazioni occupate da portatori di handicap, è ridotta inoltre, per la stessa percentuale per le aree occupate esclusivamente da invalidi con invalidità al grado che consente l'esenzione del ticket farmaceutico;
3. Il tributo è ridotto nella misura del 20% della quota variabile per le utenze di alberghi con o senza ristorazione, di osterie, pizzerie, ristoranti, trattorie situati in frazioni con altitudine superiore ai 350 metri
4. Il tributo è ridotto nella misura del 50% della quota variabile per i locali condotti o occupati da associazioni/enti/ organizzazioni di volontariato aventi finalità sociali e/o ricreative e/o culturali;
5. Sono esenti dall'applicazione della quota variabile del tributo le abitazioni occupate da nuclei familiari che versano in condizioni di accertata indigenza. Con la delibera tariffaria il Consiglio Comunale stabilisce ogni anno quale sia la quota I.S.E.E. sotto la quale si applica l'esenzione. La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 30 aprile dell'anno di emissione della dichiarazione I.S.E.E.;
6. Il tributo è ridotto nella misura del 100% della quota variabile per le utenze di osterie, bar, pizzerie, ristoranti, trattorie, circoli ricreativi, degustazioni di prodotti locali, vendita al dettaglio di alimentari, ludoteche e luoghi di ritrovo aperti al pubblico situati in frazioni con altitudine superiore ai 350 metri, gestiti da ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) quali: Associazioni di promozione sociale (APS), Associazioni sportive dilettantistiche (ASD iscritte al RASD) Organizzazioni di volontariato, Imprese sociali (incluse le cooperative sociali e di comunità), Società di mutuo soccorso Fondazioni ed altri enti di natura privata senza scopo di lucro.
7. Nei casi 1-2-3-4 si applica il secondo comma dell'articolo 22.
8. Il Consiglio Comunale, con valenza annuale, può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dall'art. 1, comma 659, della legge 27/12/2013, n. 147. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa.
Nella delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe sono approvati il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni di cui ai comma precedenti, le casistiche per l'accesso alle agevolazioni, rimandando agli uffici la predisposizione della documentazione da presentare e la determinazione della procedura di domanda.
Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del comune.

ART. 26 bis
AGEVOLAZIONI PER NUOVE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Con l'obiettivo di incentivare le attività imprenditoriali che prevedano la riapertura di fondi sfitti – fonte di degrado del tessuto urbano cittadino – la tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche relative alle attività commerciali e/o artigianali che si insedieranno a partire dal 1° gennaio 2023 con presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività al S.U.A.P., svolte in locali sfitti da almeno 24 mesi ed oggetto di nuovo contratto di locazione.
2. L'agevolazione è pari al 60% delle somme dovute in base alla tariffa (parte fissa più parte variabile) di cui al presente regolamento per l'anno in cui ha inizio la nuova locazione, del 40% per l'anno successivo e del 20% per il terzo anno.
3. L'agevolazione massima fruibile da ciascun soggetto non potrà comunque superare euro 1.500,00 nel primo anno, euro 1.000,00 nel secondo ed euro 500,00 nel terzo.
4. Sono esclusi dall'agevolazione i soggetti passivi che abbiano debiti di qualsiasi genere con il Comune di Pontremoli. L'esclusione di cui al presente comma opera fino al permanere delle condizioni di cui al periodo precedente.
5. Sono escluse le attività di commercio svolte esclusivamente on-line senza apertura di una vetrina.
6. I soggetti che posseggono i requisiti e che intendano usufruire dell'agevolazione devono presentare, a pena di decadenza, al Comune a mezzo P.E.C. domanda-autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni per la fruizione del beneficio, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, mediante il quale si attesterà anche la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui al presente articolo.
7. Il Comune potrà richiedere la specifica documentazione o autocertificazione comprovante le condizioni per fruire del beneficio, che dovrà essere esibita entro il termine di 30 giorni dalla richiesta pena l'esclusione dall'agevolazione stessa.
8. La riduzione viene applicata annualmente in presenza del perdurare dei requisiti.
9. L'agevolazione prevista nel presente articolo è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 27
CUMULO DI RIDUZIONI

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, potranno essere applicate sino al limite massimo dell'azzeramento della parte variabile del tributo.

ART. 28
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 20 al 25 in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147, sono finanziate all'interno del Piano Finanziario TARI ovvero con mezzi ordinari di Bilancio.

ART. 29
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
6. L'Ufficio Comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate
7. A seguito della istituzione dall'1.1.2021 del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, non è più dovuta, limitatamente ai casi di occupazione temporanee, la TARI giornaliera relative alle predette aree mercatali.

ART. 30

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 31

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:
 - RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.
 - Pago PA

2. Il Comune provvede ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione, con annessi i modelli di pagamento prescelti e precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Il prospetto di liquidazione deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, il prospetto di liquidazione contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in un numero di rate e alle scadenze stabilite dal vigente regolamento comunale sulla gestione del tributo, ovvero, laddove non previsto dal regolamento o in deroga al regolamento stesso, nella delibera annuale di consiglio comunale di approvazione delle tariffe Tari o in alternativa in unica soluzione. Resta, quindi, in capo al contribuente di provvedere al pagamento del tributo dovuto alle scadenze, come sopra determinate. Pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare l'ufficio tributi del Comune di Pontremoli per farsi rilasciare copia dello stesso. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un di un avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento , contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con applicazione della sanzione del 30% dell'importo e omesso o tardivamente versato ,stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997, oltre agli interessi di mora.

ART. 32

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o

della detenzione dell'immobile delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o posta elettronica o PEC, con allegato fotocopia del documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione nel caso di invio postale o alla data di invio nel caso di posta elettronica e PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni dalla data dell'avvenuta variazione.
Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a.** Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b.** Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c.** Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d.** Numero degli occupanti i locali;
- e.** Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f.** Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g.** La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a.** Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC,
 - b.** Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c.** Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d.** Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e.** Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - f.** Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g.** La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
7. La dichiarazione di cessazione dei locali e delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione nei termini dei 90 giorni il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 33
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.
3. La compensazione è possibile con le modalità stabilite nel Regolamento delle Entrate;
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 34
FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 35
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d.** utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 36

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 37
IMPORTI MINIMI

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 38
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

Per la disciplina delle dilazioni di pagamento e delle rateizzazioni si rimanda al Regolamento generale delle Entrate.

ART. 39
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 40
NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili ed i provvedimenti di Arera in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27/12/2017, n° 205.

ART. 41
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2025.

ALLEGATI: Allegato A) *Categorie di utenze non domestiche.*

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Scuole da ballo Sale da gioco
Sale da ballo e da divertimento
Musei e gallerie pubbliche e private
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del preobbligo pubbliche
Scuole del preobbligo private
Aree scoperte in uso Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istruzione e formazione lavoro

Classe 2 Cinematografi e teatri

Cinema Teatri
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
Locali destinati a congressi convegni

Classe 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Classe 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio Campi da tennis Piscine
Bocciodromi e simili
Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva Distributori carburanti

Aree scoperte distributori carburante
Campeggi

Classe 5 Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Classe 6 Esposizioni, autosaloni

Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta

Classe 7 Alberghi con ristorante

Classe 8 Alberghi senza ristorante

Classe 9 Case di cura e riposo

Soggiorni anziani
Case per ferie
Colonie
Caserme e carceri
Collegi ed istituti privati di educazione
Collettività e convivenze in genere
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Classe 10 Ospedali

Classe 11 Uffici, agenzie

Enti pubblici
Amministrazioni autonome
Stato ferrovie, strade, monopoli
Uffici assicurativi
Uffici in genere
Autoscuole
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Internet point
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Emittenti radio tv pubbliche e private

Classe 12 Banche, istituti di credito e studi professionali

Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi privati

Classe 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie
Cartolerie
Bazar Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici

Materiale elettrico
Apparecchi radio tv
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Gioiellerie e Orologerie Pietre e metalli preziosi
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

Classe 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie Farmacie Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, Cappelli e ombrelli, antiquariato

Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti Articoli di ottica Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 16 Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di beni non alimentari

Classe 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Classe 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie Legatorie Aree scoperte in uso

Classe 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine

Carrozzerie

Elettrauto

Officine in genere Aree scoperte in uso

Classe 20 Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Classe 21 Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici

Classe 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti Rosticcerie Trattorie Friggitorie Self service Pizzerie Tavole calde Agriturismo Osterie con cucina

Attività rientranti nel comparto della ristorazione

Aree scoperte in uso

Classe 23 Mense, birrerie, amburgherie

Mense popolari

Refettori in genere

Mense

Birrerie

Osterie senza cucina Amburgherie

Classe 24 Bar, caffè, pasticceria Bar

Caffè Bar pasticcerie

Bar gelaterie

Aree scoperte in uso Gelaterie Pasticcerie

Classe 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolci in genere

Negozi generi alimentari

Panifici

Latterie

Macellerie

Salumerie

Pollerie

Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso

Bottiglierie, vendita vino

Aree scoperte in uso negozi generi alimentari

Locali vendita ingrosso generi alimentari

Classe 26 Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste

Classe 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura

Pescherie Pizza al taglio,

Piadinerie, Kebab Aree scoperte in uso

Negozi di fiori Locali vendita serre

Classe 28 Ipermercati di generi misti

Classe 29 Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari

Posteggi di generi alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di generi alimentari

Classe 30 Discoteche

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro